

REPERTORIO N. 115

fasc. 01.06.01.01/06/2024

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÁ METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONVENZIONE EX ARTT. 26 L. N. 488/1999 E 1, COMMA 499, L. N.

208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI

VIGILANZA/PORTIERATO PRESSO IMMOBILI O AREE DI

PROPRIETÀ/IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE

AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO REGIONALE,

NONCHÉ LORO CONSORZI E ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI

PUBBLICI DI CARATTERE NON ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI

QUANTO ALLA NORMATIVA DI ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI

E FORNITURE, PER UN PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI

SUDDIVISA IN 6 LOTTI - LOTTO 5, SERVIZI DI PORTIERATO - CIG

990668898D.

Oggi, 20 Febbraio, nell'anno 2024 (20/02/2024) alle ore 12,35 nella sede della Città metropolitana di Bologna – Via Zamboni n. 13, avanti a me

Dott.ssa Maria Riva, Segretario Generale e in tale qualità Ufficiale Rogante

dell'Ente, e in assenza di testimoni per avervi le parti contraenti, me

consenziente e avendone i requisiti di legge, espressamente rinunciato,

intervengono nel presente contratto:

Dott.ssa Francesca Monari, nata a Bologna il 5/11/1969, domiciliata per la

carica presso la sede della Città metropolitana di Bologna – Via Zamboni n.

13 – Bologna, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente

del Settore Affari generali e istituzionali, appalti metropolitani e

partecipazioni societarie e Referente del Soggetto aggregatore della Città

Metropolitana di Bologna (C.F./P.IVA 03428581205), in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del quale agisce, in conformità agli artt. 107 del D.Lgs. 267/2000, 39 dello Statuto, art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale PG n. 73174 del 05/12/2023,

E

Sig. Massimo Amaducci, in qualità di legale rappresentante di CICLAT - Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico - Soc. Consortile Coop. Stabile (C.F. 00424610582 – P. IVA 04145360378), con sede legale in Bologna (BO), via A. Calzoni, 1/3 e ivi domiciliata ai fini del presente atto. Io, Segretario Generale rogante, dichiaro di aver accertato l'identità personale e la qualifica di detti comparenti.

PREMESSO CHE

1. la Città metropolitana di Bologna (in seguito anche "Ente" o "SA"), iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori ex delibera A.n.ac. n. 643 del 22 settembre 2021, come previsto dall' art. 9, comma 2, D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014, ai sensi dell'art. 1, comma 499, L. n. 208/2015 può «*stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il d.p.c.m. di cui al comma 3*»;

2. l'Ente ha espletato una procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa in sei Lotti, di cui tre territoriali di vigilanza (V) e tre territoriali di portierato (P), per la stipula di Convenzioni

aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di vigilanza/portierato (ricompresi rispettivamente nelle categorie 15 “Vigilanza armata” e 18 “Guardiana”, di cui al d.p.c.m. 11 luglio 2018). Alla presente Convenzione, avente ad oggetto servizi di portierato possono aderire tutte le pubbliche amministrazioni aventi sede nelle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini nonché loro consorzi o associazioni, oltre ad enti pubblici di carattere non economico ad essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, fatta eccezione per quelli sanitari;

3. la suddetta procedura si è conclusa il 20/11/2023 con la proposta di aggiudicazione dell'appalto al Fornitore suindicato (verbale seduta PG 69857/2023, come successivamente rettificato con PG 71537/2023; confermata per quanto occorrer possa con nota del Seggio di gara come da verbale acquisito in atti al PG n. 70266/2023);

4. con determinazione dirigenziale n. 2866 del 05/12/2023 – PG 73174/2023 sono stati approvati gli esiti di gara ed è stato aggiudicato il servizio, l'aggiudicazione è divenuta efficace in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara (come da riferimento PG n. 3406/2024), documenti tutti conservati agli atti al fascicolo;

5. La comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, è stata inviata agli offerenti in data 07/12/2023 con nota PG 73579/2023, pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del citato decreto, il termine dilatorio è decorso;

6. il Fornitore, risultato aggiudicatario del Lotto 5 (servizio di Portierato), ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare detto servizio, oggetto della presente Convenzione, eseguendo gli Ordinativi di Fornitura e

gli Ordinativi Aggiuntivi di Fornitura (d'ora innanzi rispettivamente "OF" e "OAF") emessi dagli Enti Contraenti alle condizioni, modalità e termini così come definiti nella presente e nei documenti ivi richiamati;

7. il Fornitore ha individuato, quali consorziate esecutrici per il Lotto 5 le imprese:

a) L'OPEROSA S.p.A. Soc. Benefit, C.F. / P. IVA 04269490266 con sede legale in Granarolo dell'Emilia (BO), via Don Minzoni n. 2;

b) Cristoforo Soc. Coop. Sociale ONLUS, C.F. / P. IVA 05206930488, con sede legale in Pontassieve (FI), via Lisbona n. 23;

8. la presente Convenzione costituisce a tutti gli effetti un contratto normativo, che regola preventivamente i rapporti futuri tra il Fornitore e gli Enti che ad essa aderiranno, se e in quanto, tramite l'emissione di OF e OAF, verranno a perfezionarsi singoli contratti, nei quali saranno specificati i servizi e il relativo ammontare, secondo le modalità e i termini descritti qui e nei documenti richiamati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il presente contratto normativo costituirà parte integrante degli OF/OAF, pertanto le Parti si obbligano a dare attuazione alla disciplina ivi prevista, come integrata dai documenti qui espressamente richiamati;

9. l'obbligo del Fornitore di prestare il relativo servizio sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, o all'esercizio del diritto di opzione da parte del SA ai sensi del par. 4 del Disciplinare di gara, secondo le modalità e i termini disciplinati al successivo art. 4 e da tutta la documentazione di gara, nonché in riferimento ai prezzi di aggiudicazione;

10. il suddetto Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e Prestazionale

(d'ora innanzi "Capitolato") e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo la disciplina del servizio e l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

11. dalla presente Convenzione e dagli atti in essa espressamente richiamati non derivano obbligazioni in capo al SA nei confronti del Fornitore, considerato che vengono in essi individuati i soggetti legittimati ad aderirvi, mentre il relativo iter di adesione è contenuto nel capitolato, nonché le condizioni generali dei contratti che verranno conclusi dai singoli Enti con l'emissione dei relativi OF/OAF;

12. la Città metropolitana di Bologna non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività degli Enti contraenti; parimenti, ciascun Ente contraente potrà essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF/OAF emessi;

13. il Fornitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, ai fini della stipula della presente Convenzione e a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula stessa e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, ha prestato idonea garanzia definitiva (agli atti del fascicolo PG n. 9926 del 15/02/2024), rilasciata in data 05/02/2024 da Allianz Viva avente n. 53513822 di importo pari a € 42.084,00 in favore del SA e degli Enti contraenti;

14. il Fornitore è in possesso della polizza assicurativa n. 5751453100288 (agli atti del fascicolo PG n. 9926 del 15/02/2024) con massimale pari ad € 1.500.000,00 a copertura del rischio di responsabilità civile per lo svolgimento di tutte le attività dell'appalto, a beneficio del SA, degli Enti contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni

OF/OAF. La polizza è estesa anche alle imprese consorziate esecutrici

L'Operosa S.p.A. Soc. Benefit e Cristoforo Soc. Coop. Sociale ONLUS.

15. il Fornitore ha rimborsato le spese di pubblicazione del bando e dell'avviso di esito di gara, come da documentazione agli atti PG n. 7742/2024;

16. la presente Convenzione viene quindi sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 - Premesse e documenti contrattuali

Costituiscono parte integrante della presente Convenzione e concorrono a determinarne il contenuto:

- le premesse di cui sopra e i documenti ivi richiamati;
- il Disciplinare di gara;
- il Capitolato Tecnico e Prestazionale e i documenti ad esso allegati parte integrante e sostanziale;
- l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica e i relativi allegati presentati identificati al PI275246-23 della piattaforma SATER;
- la garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016, acquisita agli atti con PG 9926 del 15/02/2024;
- il patto di integrità, sottoscritto in fase di gara;
- l'All. 1 allo schema unico di Convenzione "Accordo per il trattamento dei dati personali".

Tutti i documenti sopra citati, seppur non materialmente riportati nel testo del presente contratto, sono pienamente conosciuti dalle parti, vengono dai contraenti sottoscritti mediante apposizione di firma digitale e conservati agli atti al PG. 10951 del 20/02/2024 a cura del Settore Affari generali e

istituzionali, appalti metropolitani e partecipazioni societarie.

Si applicano alla presente Convenzione le definizioni contenute nell'art. 1 del Capitolato.

Art. 2 - Caratteristiche dell'appalto

1. L'appalto in oggetto si qualifica come appalto di servizi.

Art. 3 - Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione ha ad oggetto i servizi di portierato sugli immobili o aree di proprietà o in uso a qualunque titolo alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini di cui al Lotto 5, nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, legittimati ad aderirvi, come esplicitato nel dettaglio agli artt. 4 e 5 del Capitolato.

2. Con la presente il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti di tutti gli Enti che aderiranno alla medesima, a fornire i succitati servizi secondo quanto previsto nel Capitolato, nonché nell'Offerta Tecnica ed Economica. Il Servizio di Portierato è articolato nelle diverse attività di cui agli artt. 20 e ss. del Capitolato.

3. Tutte le attività sono remunerate attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone e di un corrispettivo extra canone di cui all'art. 25 del Capitolato.

4. Il singolo servizio può, pertanto, essere ordinato dall'Ente nel rispetto dell'Ordinativo Minimo (art. 7 del Capitolato).

Art. 4 - Valore della Convenzione

1. L'importo della presente Convenzione, per l'intera durata, compresa l'opzione di rinnovo, di cui al successivo art. 5.2 comma 1 è pari a €

1.202.400,00 comprensivo dei costi della manodopera, degli oneri per la sicurezza stimati in complessivi Euro 2.400,00 ed esclusa l'IVA.

2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dagli Enti Contraenti fino a concorrenza del predetto massimale, come eventualmente incrementato per effetto del rinnovo di cui al successivo art. 5.2, IVA esclusa.

3. La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo gli Enti Contraenti, né tantomeno il SA, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, gli OF/OAF emessi, salvo quanto stabilito per l'ordinativo "Minimo" (art. 7 del Capitolato).

4. Sarà comunque facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della Convenzione.

Art. 5. Durata della Convenzione, opzioni e durata dei contratti attuativi

5.1. Durata della Convenzione

1. La durata della Convenzione, intesa come il periodo entro il quale gli Enti Contraenti possono emettere ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore, è pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla data della presente sottoscrizione, fatto salvo l'esercizio del diritto di opzione di seguito descritto.

5.2. Opzioni ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016

Qualora, prima di detta scadenza, il massimale della Convenzione, pari a € 1.200.000,00 al netto degli oneri di sicurezza e dell'IVA, si esaurisca integralmente o in misura pari al 85%, conformemente alla funzione di

aggregazione della spesa attribuitagli *ex lege*, il Soggetto Aggregatore ha la facoltà di rinnovarla per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi e per un importo pari alla metà del valore originariamente previsto, al netto degli oneri di sicurezza e dell'IVA, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

2. Qualora, diversamente, allo spirare del termine di 24 (ventiquattro) mesi il massimale non sia esaurito, il SA ha la facoltà di prorogare la durata della Convenzione fino all'esaurimento del massimale medesimo e, comunque, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

3. Qualora il massimale residuo sia pari al 5%, essendo stato il 95% già consumato, e per tre mesi consecutivi a far tempo dalla data del verificarsi di tale evento, non siano stati emessi ordinativi di fornitura, il SA ha la facoltà di recedere dalla Convenzione.

4. Restano in capo agli Enti Aderenti, qualora ne ricorrano i presupposti, le modifiche in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 106 commi 1, 2 e 12, come previsto dall'art. 4 del Disciplinare.

5. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli OF, non sarà più possibile aderire alla stessa qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto.

6. La presente Convenzione tuttavia rimane valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli OF/OAF dalla data della sua stipulazione e per tutta la durata dei medesimi.

5.3 - Durata dei contratti Attuativi

1. I singoli OF stipulati dagli Enti Contraenti hanno durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data della loro emissione, anche in caso

di intervenuta scadenza della Convenzione.

2. Dalla data di sottoscrizione dell'OF e non oltre la sua data di scadenza, gli

Enti contraenti hanno facoltà di emettere Ordinativi Aggiuntivi di Fornitura

(cd. OAF), ovvero contratti modificativi/integrativi dell'OF, per attività extra

canone (nel limite massimo del 5% dell'OF per il servizio di portierato) o nel

caso di modifica della consistenza del patrimonio immobiliare in OF (v. art.

25.2 del Capitolato): il termine di scadenza dei singoli OAF coincide con il

termine di scadenza dell'OF di cui costituiscono contratti

modificativi/integrativi.

3. Resta, altresì, espressamente inteso che, qualora per qualsiasi motivo cessi

l'efficacia della Convenzione o di un singolo OF, il Fornitore sarà tenuto a

prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere

garantita la continuità dei servizi.

Art. 6 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. L'erogazione dei servizi oggetto degli OF è regolata dal diritto italiano. In

particolare:

a) dalle clausole della presente Convenzione, dal Disciplinare, dal Capitolato,

dai loro allegati e dagli atti ivi richiamati, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta

Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti

gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni

contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 applicabile *ratione temporis*

e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici, nonché

dalle norme del diritto dell'Unione Europea;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore.

2. In caso di difformità interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarranno le disposizioni del primo.

Art. 7 - Esecuzione dei servizi in convenzione

1. I servizi in convenzione devono essere eseguiti in conformità a quanto previsto nel Capitolato, come eventualmente migliorato in Offerta Tecnica, cui integralmente si rimanda.

2. Resta inteso che il servizio e, in generale, le prestazioni contrattuali oggetto dell'appalto dovranno essere conformi a tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o speciale, purché inerenti alla relativa categoria merceologica; in particolare, dovranno essere conformi a quelle di carattere tecnico e di sicurezza, anche sopravvenute alla stipula degli OF/OAF, nonché alle specifiche caratteristiche minime del Capitolato e relativi allegati.

Art. 8 - Soggetti legittimati ad aderire alla Convenzione

1. Sono legittimati ad aderire alla presente Convenzione le Pubbliche Amministrazioni come definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, gli Enti non sanitari, i soggetti di cui all'art. 2 comma 573 della L. n. 244/07 e i movimenti politici, *ex art.* 24 comma 3 della L. n. 289/2002, aventi sede nelle Province di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, di cui al lotto 5, secondo le modalità previste all'art. 4 del Capitolato.

2. Il ricorso alla presente Convenzione da parte delle singole Amministrazioni Contraenti deve avvenire in conformità a quanto illustrato all'art. 4 del Capitolato, rubricato "Soggetti legittimati e modalità di adesione".

3. I servizi attivati dovranno essere erogati dal Fornitore necessariamente con

le modalità stabilite dalla Convenzione, come integrata dal Capitolato e dalla relativa Offerta Tecnica presentata dal Fornitore.

Art. 9 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della presente Convenzione e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, il Fornitore ha prestato la citata garanzia definitiva in favore del SA e degli Enti Contraenti.

2. La garanzia opera nei confronti del SA a far data dalla sottoscrizione della presente Convenzione e, nei confronti degli Enti Contraenti, a far data dalla emissione degli OF/OAF rispettivamente per tutta la durata dei medesimi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da essi nascenti.

3. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal SA, pena la risoluzione della Convenzione e dei singoli OF/OAF cui la penale o qualsiasi altra causa fanno riferimento.

4. La garanzia è progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 5 e dall'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del SA.

5. Ai fini dello svincolo progressivo, è ammessa altresì la possibilità che le

dichiarazioni di conformità relative a ciascun OF, di cui al citato art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, così come rilasciate dagli Enti Contraenti, siano inviate al SA dal Fornitore.

6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del SA.

Art. 10 – Intimazione ad Adempiere e Risoluzione

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la diffida di cui all'art. 1454 c.c. deve essere fatta tramite PEC.

Art. 11 – Clausole risolutive espresse

1. Ferma restando la facoltà di cui al successivo art. 12 il SA e/o gli Enti Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo (OF/OAF) ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) accertamento del venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula della Convenzione e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;

c) nei casi di cui ai seguenti articoli del Capitolato: art. 13 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 15 (Brevetti industriali e diritti d'autore), art. 25 (Modalità di Remunerazione, Fatturazione e Pagamenti), art. 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), art. 24 del

disciplinare di gara (Tracciabilità dei flussi finanziari);

d) nonché nei casi di cui ai seguenti articoli della Convenzione: art. 9

(Garanzia definitiva) art. 12 (Clausola risolutiva ai sensi della normativa

antimafia) art. 14 (Subappalto), art. 15 (Riservatezza); art. 17 (Norme di

comportamento);

e) in caso di violazione del Patto di Integrità dell'Ente e del Codice di

Comportamento;

f) in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza;

g) in tutte le altre diverse ipotesi previste dal Capitolato e dalla presente

Convenzione.

2. Il SA e/o gli Enti Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono

risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di

assegnare alcun termine per l'adempimento nei casi previsti dall'art. 109 del

D.lgs. n. 50/2016 e per i relativi effetti, previa dichiarazione da comunicarsi al

Fornitore tramite PEC.

3. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli

contratti attuativi a partire dal suo verificarsi. In tal caso il Fornitore si

impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità

del servizio in favore degli Enti Contraenti.

4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i, il SA

e/o l'Ente Contraente avranno diritto di escutere la garanzia prestata

rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte

percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i risolto/i; ove

l'escussione non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente

importo, che sarà comunicata al Fornitore via PEC: in ogni caso, resta fermo

il diritto al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Art. 12 – Clausola risolutiva ai sensi della normativa antimafia

Il Fornitore e le consorziate indicate quali esecutrici risultano tutti iscritti nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti

a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 52 della L. n.

190/2012, c.d. "White List provinciali" tenute dalle competenti prefetture

(rispettivamente, di Bologna per CICLAT - Consorzio Italiano Cooperative

Lavoratori Ausiliari Traffico - Soc. Consortile Coop. Stabile e L'OPEROSA

S.p.A. Soc. Benefit, e di Firenze per Cristoforo Soc. Coop. Sociale ONLUS),

le quali, ai sensi dell'art. 1 comma 52 *bis* della medesima legge, tengono

luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria.

Laddove dovesse pervenire dalla Prefettura competente informazione

antimafia interdittiva o la cancellazione dall'elenco di cui all'art. 1 comma 52

della L. n. 190/2012, il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto

immediato, così come previsto dall'art. 92 commi 2, 3 e 4 del D.lgs. n.

159/2011 e s.m.i., fatto salvo, ai sensi delle disposizioni vigenti, il pagamento

delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per

l'esecuzione rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 13 - Recesso

1. Gli Enti Contraenti e/o il SA, per quanto di proprio interesse, hanno diritto

di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto e/o dalla

Convenzione, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 del

D.Lgs. n. 50/2016.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo, che abbiano incidenza sulla

prestazione dei servizi, l'Ente Contraente potrà unilateralmente recedere in

tutto o in parte dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

3. Qualora il SA receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1, non potranno essere emessi nuovi OF e i singoli Enti Contraenti potranno a loro volta recedere dai rispettivi contratti, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, fatto salvo quanto previsto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

4. Il SA può, altresì, esercitare il diritto di recesso nel caso previsto al precedente art 5.2 comma 3.

Art. 14 – Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto espressamente dichiarato in sede di offerta nel modello DGUE, intende affidare in subappalto *“servizi di portierato ed ogni altra prestazione prevista dalla documentazione di gara, ad eccezione delle attività espressamente escluse dalla normativa di gara”*.

2. Il subappalto è quindi ammesso alle condizioni, ai limiti e nel rispetto degli obblighi individuati dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, come declinati all’art. 9 del Disciplinare, previa autorizzazione dell’Ente aderente, cui il Fornitore dovrà presentare apposita richiesta.

3. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti degli Enti Contraenti dei danni che dovessero derivare ai predetti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività; sono altresì responsabili in solido nei confronti degli Enti Contraenti in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e b) del Codice. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere

indenne gli Enti Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento G.D.P.R. n. 2016/679.

Art. 15 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e degli OF/OAF; l'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della stessa, ma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Si richiamano espressamente gli obblighi specifici e degli adempimenti di cui all'art. 6 del capitolato rubricato "PRIVACY E RISERVATEZZA".

2. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il SA nonché gli Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente la Convenzione ed i singoli OF/OAF, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 193/2006 e dal GDPR n. 679/2016.

5. Il personale chiamato a erogare i Servizi di Portierato è "incaricato del

trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento n. 2016/679” e il

Fornitore consegna all’Ente contraente le relative nomine per tutto il personale.

Art. 16 - Trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in sua esecuzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal GDPR n. 679/2016 esclusivamente nell’ambito della procedura di gara che la ha preceduta, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal regolamento medesimo.

2. In ogni caso gli Enti Contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’OF/OAF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al SA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli OF/OAF.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi del predetto regolamento.

4. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione e degli OF/OAF, vengano affidati trattamenti di dati personali di cui il SA e/o gli Enti contraenti risultano titolari al Fornitore, questi è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del citato GDPR 679/2016 come da accordo sottoscritto in data odierna che, pur non venendo allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 17 - Norme di comportamento.

In riferimento al divieto di c.d. “*Pantouflage – revolving doors*” previsto dall'art. 53 comma 16 *ter* del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1 comma 42 della L. n. 190/2012, il Fornitore dichiara, a mezzo del comparente Sig. Massimo Amaducci a pena di risoluzione *ipso jure* del presente contratto e degli ordinativi di fornitura, con obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti dalle amministrazioni contraenti, di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito e/o di attribuire incarichi professionali ad ex dipendenti della Città Metropolitana e degli Enti Contraenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli stessi enti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l’Ente.

Al verificarsi di tale ipotesi, il Soggetto Aggregatore e/o gli Enti contraenti, secondo i rispettivi ambiti di competenza provvederanno a segnalare l'accaduto all'ANAC e all'appaltatore verrà inibita la possibilità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, il Fornitore dichiara di osservare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana – approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 19/2019 - per i rapporti con il Soggetto Aggregatore nonché quello degli Enti Contraenti per tutti i rapporti con questi ultimi, pertanto si impegna affinché gli obblighi di condotta in essi contenuti siano rispettati dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione alle prestazioni dedotte nella presente Convenzione. In

Città Metropolitana di Bologna - Protocollo n. 11069 del 20/02/2024 14:13:26

caso di inosservanza del superiore obbligo il presente contratto si intenderà risolto di diritto. A tal fine L'Ente Contraente, nell'Esecuzione degli OF potrà richiedere all'impresa, la quale provvederà a fornire riscontro entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, l'elenco dei propri dipendenti e/o collaboratori unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare espressamente la presente clausola.

Art. 18 - Patto di Integrità

Il Fornitore e le consorziate esecutrici L'OPEROSA S.p.A. Soc. Benefit, e Cristoforo Soc. Coop. Sociale ONLUS hanno sottoscritto, in fase di gara, in data 29/08/2023, il "Patto di Integrità" costituente l'All. 3 al Disciplinare di gara, impegnandosi così a rispettarne i principi e gli obblighi.

Art. 19 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma pubblico-amministrativa sottoscritta con firma digitale ed è soggetta a registrazione con imposta in misura fissa ai sensi del DPR n. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette a IVA. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari, nonché le spese contrattuali, ad eccezione di quelle che fanno carico agli Enti Contraenti per legge.

Art. 20 - Responsabile del Servizio

1. Con la stipula della presente convenzione il Fornitore individua nell'Arch. Maria Luisa Viggiano la Referente nei confronti del SA con capacità di rappresentarlo ad ogni effetto.

Art. 21 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il SA, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e gli Enti contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Art. 22 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme; qualunque modifica alla presente non può aver luogo che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli OF non comporta invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Art. 23 - Clausole vessatorie

1. Il sottoscritto, quale legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere nello specifico considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

2. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli,

- del Capitolato: art. 6 (Privacy e riservatezza), art. 12 (Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità), art. 13 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 14 (Penali), art. 15 (Brevetti industriali e diritti d'autore), art. 18 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), art. 19 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), art. 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti);

- della Convenzione: art. 11 (Clausole risolutive espresse), art. 12 (Clausola

risolutiva ai sensi della normativa antimafia), art. 13 (Recesso), art. 15 (Riservatezza), art. 16 (Trattamento dei dati), art. 17 (Norme di Comportamento); art. 19 (Oneri fiscali e spese contrattuali), art. 21 (Foro competente).

=====

Si dà atto che l'imposta di bollo e quella di registro sono state versate come da documentazione agli atti PG n. 7742/2024

=====

Richiesto Io Segretario Generale ho ricevuto la presente Convenzione, formata e stipulata in modalità digitale, dattiloscritta da persona di mia fiducia su 22 pagine intere e n. 1 rigo della pagina successiva, comprese le firme che occorrono per la chiusura della stessa dopo la lettura e conferma delle parti, che la riconoscono in tutto conforme alla loro volontà, le quali dichiarano di aver preso visione degli allegati e mi dispensano da darne lettura, viene sottoscritta, insieme con me ed alla mia presenza e vista, con modalità digitale, apposta ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), dichiarando che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del citato CAD.

Firmato Digitalmente da:

Città metropolitana: Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali, appalti metropolitani e partecipazioni societarie e Referente del Soggetto aggregatore, Dott.ssa Francesca Monari,

Fornitore: C.I.C.L.A.T. - Consorzio Italiano Cooperative Lavoratori Ausiliari Traffico - Soc. Consortile Coop. Stabile, Sig. Massimo Amaducci

Il Segretario Generale: Dott.ssa Maria Riva

Città Metropolitana di Bologna - Protocollo n. 11069 del 20/02/2024 14:13:26